



ALLEGATO B)

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO
ATTUATORE/GESTORE DEL PROGETTO SAI - CATEGORIA DM/DS (disagio
mentale/sociale) "PESARO ACCOGLIE" - TRIENNALITÀ 2023 - 2025**

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Art. 3 – PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Art. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RENDICONTAZIONE – ALTRI ONERI

Art. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

Art. 7 – COFINANZIAMENTO

Art. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 9 – LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Art. 10 – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE e INTERDISCIPLINARE

Art. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Art. 13 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Art. 14 – CAUZIONE - GARANZIE CONTRATTUALI, ULTERIORI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO
ATTUATORE

Art. 15 – CONTESTAZIONI E PENALITÀ

Art. 16 – SUBAPPALTO

Art. 17 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 19 – RINVIO AD ALTRE NORME

Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

La Provincia di Pesaro e Urbino, a partire dalla triennalità 2014/2016 sta aderendo al Sistema Ministeriale attualmente denominato SAI (Sistema di Accoglienza Integrata) a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, portando avanti in qualità di Ente titolare i seguenti progetti di Accoglienza Integrata:

- "INVICTUS" - categoria ordinari - finalizzato a dare accoglienza ed assistenza a beneficiari adulti;
- "PESARO ACCOGLIE" - categoria Disagio mentale/Disagio sanitario – finalizzato all'accoglienza ed assistenza di beneficiari con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale o psicologico;
- "SENZA CONFINI" - categoria Minori stranieri non accompagnati – finalizzato alla accoglienza ed assistenza di minori stranieri non accompagnati.

Con Decreto Ministeriale Prot. n. 37847 del 13.10.2022 per tutti e tre i progetti è stata accolta la domanda di prosecuzione per il triennio 2023 - 2025, presentata al Ministero secondo le modalità previste dal D.M. 18 novembre 2019.

Il Ministero dell'Interno con Decreto Ministeriale Prot. n. 7412 del 27.02.2023 e con successivo Decreto Ministeriale Prot. n. 10017 del 15.03.2023 ha finanziato per il 2023 altresì l'ampliamento della capacità di accoglienza del progetto SAI "Invictus", al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grava crisi internazionale in atto.

Oggetto della presente procedura ed evidenza pubblica (ex D.Lgs. 36/2023) è quindi l'individuazione di un soggetto attuatore/gestore per ognuno dei tre progetti SAI con il quale la Provincia di Pesaro e Urbino proseguirà e articolerà la gestione.

Nello specifico, oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è la attuazione/gestione del Progetto SAI "Pesaro Accoglie" – categoria DM/DS, per le annualità 2023 (per i restanti mesi a partire dall'aggiudicazione definitiva del nuovo soggetto gestore), 2024 e 2025.

I beneficiari del progetto sono n. 8 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria, aventi disabilità fisiche e/o disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata da ospitare presso unità immobiliari site nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e messe a disposizione del soggetto



attuatore aggiudicatario.

Il numero dei beneficiari è il numero massimo e pertanto può essere soggetto a variazioni in rapporto alle esigenze ed alle richieste, senza che il soggetto attuatore aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel Piano Finanziario Preventivo approvato (si veda art. 3 del presente capitolato).

La **finalità** generale del presente progetto è fornire strumenti e servizi volti a favorire l'autonomia individuale e l'inclusione sociale dei beneficiari, in un'ottica di *accoglienza integrata* con la comunità e di condivisione con la stessa. Il progetto sinteticamente prevede:

- l'erogazione dei servizi di base alla persona;
- l'erogazione del servizio di mediazione linguistica e culturale;
- l'erogazione dell'assistenza legale;
- l'erogazione di servizi di integrazione con il territorio;
- la costruzione di percorsi di integrazione culturale;
- attività di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulla conoscenza delle realtà SAI sul territorio della Provincia.

Sulle modalità di svolgimento dei servizi SAI si rimanda più dettagliatamente all'art. 8 del presente Capitolato.

Il progetto relativo alle attività/servizi attualmente in esecuzione, tutta la documentazione presentata in fase di presentazione della domanda di prosecuzione, può essere visionato presso l'Ufficio competente della Direzione Generale, previo appuntamento da richiedere via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e_mail: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto del servizio avrà la durata di mesi ventisei (28), presumibilmente dal 01/09/2023 al 31/12/2025. L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

Nel caso di decorrenza successiva al 1° settembre 2023 l'importo sarà rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio da parte del nuovo gestore e il termine di fine del periodo contrattuale rimane invariato.

L'avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto, così come disposto dall'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, in quanto è necessario eseguire d'urgenza i servizi di che trattasi con il nuovo operatore economico, interrompendo il prima possibile, nell'interesse pubblico il regime della proroga.

Alla data di scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.



Art. 3 - Piano Finanziario Preventivo approvato con D.M. Prot. n. 37847 del 13.10.2022

Al presente Capitolato si allega il Piano Finanziario Preventivo approvato con Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 37847 del 13.10.2022.

Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 37847 del 13.10.2022 il progetto SAI "Pesaro Accoglie" – categoria DM/DS (disagio mentale/sociale) è stato autorizzato alla prosecuzione per la triennalità 2023-2025 per i seguenti posti e importi annuali:

Progetto/Codice progetto	n. Posti assegnati	Importo Annuale richiesto	Importo annuale approvato
"PESARO ACCOGLIE" Categoria DM/DS PROG - 566-PR-3	8	€ 412.500,00	€ 365.000,00

In linea con le novità introdotte dal D.M. 18 novembre 2019 finanziamento assegnato copre il 100% del costo ammissibile per la realizzazione del progetto e non è più prevista la quota di cofinanziamento.

Dei 365.000,00 euro del finanziamento annuale assegnato dal Ministero dell'Interno, 350.000,00 euro vengono affidati all'ente attuatore per la gestione progettuale annuale; 5.000,00 euro annui vengono impegnati dalla Provincia di Pesaro e Urbino per l'attività del revisore indipendente; 10.000,00 euro annui vengono impegnati sempre dalla scrivente amministrazione per il direttore dell'esecuzione del contratto. Vengono trattenuti nel bilancio dell'Ente anche € 220,00 euro equivalenti al 1/3 del contributo ANAC ai sensi della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 che nella tabella di seguito riportata sono detratti dal valore dell'anno 2023.

A base d'asta viene posto pertanto un valore economico al netto iva con aliquota al 5% come di seguito specificato, precisando che per il 2023 il valore detratto del direttore dell'esecuzione del contratto è stato riparametrato anch'esso su presumibili 4 mesi:

VALORE ECONOMICO	2023	Presumibilmente 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2023	€ 107.726,99
-------------------------	------	---	--------------



NETTO IVA aliquota 5%	2024		€ 333.333,33
	2025		€ 333.333,33
	2023 - 2025		€ 774.393,65

Art. 5 - Modalità di pagamento e di rendicontazione – altri oneri

Vista la natura giuridica e la destinazione finalizzata del contributo proveniente dal Ministero degli Interni, le spese per l'erogazione del servizio dovranno essere anticipate dal soggetto gestore aggiudicatario.

La Provincia di Pesaro e Urbino provvederà al pagamento delle somme corrispondenti debitamente documentate con regolari fatture elettroniche solo dopo l'erogazione delle stesse somme da parte del Ministero dell'Interno, in forma di acconti e di saldo finale. Le fatture, emesse quindi dopo l'erogazioni da parte del Ministero, dovranno contenere i dati riepilogativi dei servizi effettuati e il periodo di riferimento. Il soggetto gestore manterrà presso di sé la documentazione relativa alla spesa.

Sarà cura della stazione appaltante inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione delle fatture elettroniche.

L'aggiudicatario, in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino, è tenuto annualmente a redigere il SAL (stato avanzamento lavori) e ad inviarlo al Servizio Centrale, contestualmente alla relazione semestrale annuale, così come previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'aggiudicatario è tenuto a redigere, in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e ad inviare al Servizio Centrale la rendicontazione finale annua allegando altresì le risultanze delle verifiche svolte dal Revisore secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Servizio Centrale e dal Manuale Unico di Rendicontazione. Il Servizio Centrale, in accordo con il Ministero dell'Interno, procederà ad un ulteriore controllo e valutazione delle spese sostenute e dei servizi realizzati e invierà al Ministero stesso gli esiti della verifica.

Le erogazioni del finanziamento seguiranno le tempistiche stabilite dal Ministero dell'Interno.

Resta a carico del soggetto aggiudicatario ogni responsabilità contabile e fiscale a cui lo stesso soggiace per effetto delle vigenti normative fiscali (tenuta della contabilità, fatturazione, obblighi tributari etc.) obbligandosi a sollevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni fiscali vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni e pretese fiscali.



Per ogni altro adempimento non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda al Manuale Unico di Rendicontazione e alle Linee Guida di cui allegato A del D.M. 18 novembre 2019.

Si precisa che ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del medesimo testo di legge, non viene corrisposta l'anticipazione del prezzo del contratto di appalto in quanto trattasi di prestazioni di servizi la cui esecuzione non può essere regolata da apposito cronoprogramma e che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010

Il soggetto attuatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n° 136, nei rapporti verso l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

Il soggetto attuatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della Provincia, sia passivi verso gli operatori della filiera, un conto corrente acceso appositamente, dedicato esclusivamente al progetto, che potrà quindi essere movimentato soltanto con operazioni di accredito ed addebito strettamente inerenti alle attività gestionali del servizio finanziato. In nessun caso potranno risultare, dalla suddetta posizione di conto, operazioni che non possano essere ricollegate al progetto finanziato. È obbligo quindi del soggetto attuatore indicare nell'intestazione del conto, oltre alla ragione sociale, anche la dicitura "*progetto SAI PESARO ACCOGLIE – categoria DM/DS, , Provincia di Pesaro e Urbino*", al fine di contraddistinguerla da eventuali altri accessi sempre a nome del soggetto attuatore ma che non riguardano il progetto SAI in gestione.

Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale del soggetto attuatore entro 7 (sette) giorni lavorativi e non oltre dall'accensione del predetto conto.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste all'art. 17 del presente capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri operatori della filiera, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).



Art. 7 - Cofinanziamento

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 18 novembre 2019 e da quanto si evince dal Piano Finanziario Preventivo allegato al presente Capitolato, non è prevista alcuna quota di finanziamento, né a carico dell'Ente titolare né a carico del soggetto attuatore.

L'importo ammesso a finanziamento corrisponde al costo complessivo ammissibile del progetto.

Art. 8 - Modalità di svolgimento dei servizi

I servizi di accoglienza integrata del Sistema SAI oggetto del progetto "Pesaro Accoglie" - Categoria DM/DS, devono essere prestati dal soggetto attuatore aggiudicatario nel rispetto delle linee guida di cui al decreto Ministeriale 18 novembre 2019, art. 4 delle disposizioni generali e Capo VI "*Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata*" e secondo le modalità previste dal Manuale Operativo e dal Manuale unico per la rendicontazione del Sistema SAI, disponibili al link: [http:// www.retesai.it](http://www.retesai.it).

L'Ente attuatore, in collaborazione con l'Ente locale, deve garantire la presa in carico dei beneficiari, avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitari, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.

Nel dettaglio i servizi minimi che il soggetto attuatore aggiudicatario deve garantire sono i seguenti:

Mediazione linguistica - culturale:

il servizio di mediazione linguistico-culturale deve essere trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica che culturale - tra i singoli beneficiari del progetto, gli operatori e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Accoglienza materiale:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

1. garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
2. fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
3. erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo.

Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:



1. garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto secondo quanto dispone la normativa vigente;
2. orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio e facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, in particolare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e l'accesso ai servizi dei centri per l'impiego;
3. garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
4. garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti dei nuclei monoparentali,
5. garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un **numero minimo di 10 ore settimanali**. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
6. garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;
7. orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Formazione e riqualificazione professionale:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

1. predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli *background* tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
2. orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
3. facilitare la procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

1. garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
2. facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità, permanenti o temporanee, lo



richiedano.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

1. garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
2. favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
3. facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità, permanenti o temporanee, lo richiedano.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

1. promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
2. promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
3. costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
4. promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

Orientamento e accompagnamento legale:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

1. garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
2. garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
3. garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
4. garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
5. garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
6. garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.



Tutela psico-socio-sanitaria:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

1. garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
2. garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
3. garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
4. nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
5. costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie.

I servizi sopra descritti sono i servizi minimi garantiti che costituiscono l'accoglienza integrata, ovvero la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla ri-conquista dell'autonomia individuale.

Oltre a tali servizi, il soggetto attuatore aggiudicatario deve garantire anche i seguenti ulteriori servizi:

Aggiornamento e gestione della banca dati:

Il soggetto attuatore deve essere in grado di svolgere il ruolo di soggetto operatore della banca dati SAI per il progetto "Pesaro Accoglie" - categoria DM/DS (disagio mentale/sociale), in particolare deve:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 39 del D.M. 18 novembre 2019;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative dei tre progetti entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;



- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzioni, recapiti telefonici, e_mail, e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti;

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SC scaricabile dal sito web: <https://www.retesai.it>

Trasferimenti:

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di gestire i trasferimenti dei beneficiari da un progetto SAI ad un altro SAI con le seguenti modalità:

- deve rilevare l'emersione di situazioni di disagio mentale;
- deve rilevare l'emersione di condizioni sanitarie comportanti un'assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata;

Relazioni, schede di monitoraggio, e presentazione dei rendiconti finanziari:

Il soggetto attuatore deve:

- compilare in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti, le *relazioni annuali, intermedie e finali*, sulle attività svolte di progetti. Le relazioni devono essere sottoposte al vaglio dell'Ente Locale, controfirmate da entrambi i soggetti (l'ente capofila e l'ente attuatore) e inoltrate al Servizio Centrale;
- compilare, nei termini stabiliti, le *schede semestrali e annuali di monitoraggio* elaborate dalla banca dati SAI relativa alle presenze e ai servizi erogati; le schede devono essere sottoposte al vaglio dell'Ente Locale, controfirmate da entrambi i soggetti (l'ente capofila e l'ente attuatore) e inoltrate al Servizio Centrale;
- deve redigere i rendiconti finanziari nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel Manuale Unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: <http://www.retesai.it>. I rendiconti devono essere validati dall'Ente Locale, controfirmati da entrambi i soggetti (l'ente capofila e l'ente attuatore) e inoltrati al Servizio Centrale nei termini stabiliti;

Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati:

Il soggetto attuatore deve:

- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del Regolamento UE n. 2016/679;
- mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa ai progetti territoriali di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale, assicurando in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;



- aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si rimanda alla descrizione dettagliata dei servizi minimi da garantire, contenuta nell'art. 34 dell'Allegato A al D.M. 18 novembre 2019.

Art. 9 - Le strutture di accoglienza

Il soggetto attuatore aggiudicatario ha l'obbligo di dimostrare la disponibilità ovvero ad impegnarsi ad averla entro 10 giorni dall'aggiudicazione, di **strutture di accoglienza** idonee aventi una capacità ricettiva per n. posti 8, aventi i seguenti requisiti:

- a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ad esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;
- b) pienamente e immediatamente fruibili;
- c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali, in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- d) predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- e) ubicate in centri abitativi ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- h) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- i) destinate esclusivamente a progetti SAI, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità;



j) possedere i requisiti minimi previsti dal Manuale Operativo.

Al fine di attestare i requisiti di cui sopra il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- avvalersi della relazione dell'Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale;
- allegare la planimetria e almeno 5 fotografie per ciascuna struttura;
- compilare la scheda che si allega come allegato 1 al presente Capitolato.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato si rimanda all'Allegato A del D.M. 18 novembre 2019, in particolare gli artt. 20, 21, 22 e 23.

Art. 10 - Equipe multidisciplinare e interdisciplinare

In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 33 del Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, per l'espletamento dei servizi descritti all'art. 8 del presente Capitolato, il soggetto attuatore aggiudicatario ha l'obbligo di dimostrare di avere o di impegnarsi entro 10 giorni dall'aggiudicazione ad avere:

- un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale Operativo. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, in particolare con i servizi socio-sanitari locali e la realtà del privato locale;
- la presenza di personale specializzato e con esperienza minima di due anni nel settore dell'asilo/immigrazione e nella presa in carico di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

Nello specifico l'equipe multidisciplinare deve essere composta dalle seguenti figure:

- k) **n° 1 Coordinatore di progetto** in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: economia e commercio; giurisprudenza; scienze politiche; psicologia; sociologia; scienze dell'educazione; scienze della formazione e scienze del servizio sociale;
- l) **n° 1 Coordinatore equipe** in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: economia e commercio; psicologia; sociologia; scienze dell'educazione; scienze della formazione e scienze del servizio sociale;
- m) **n° 1 Responsabile della rendicontazione e della gestione banca dati** in possesso dei



- seguenti titoli di studio: diploma tecnico ragioneria; diploma superiore maturità scientifica;
- n) **n° 1 Mediatore linguistico/culturale** in possesso del seguente titolo di studio: diploma medie inferiori e almeno un corso specialistico su richiedenti asilo e rifugiati;
 - o) **n°1 Operatore legale** in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: scienze politiche; giurisprudenza;
 - p) **n° 2 Assistenti sociali** in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea scienze del servizio sociale; laurea specialistica in organizzazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; sociologia;
 - q) **n° 4 Operatori sociali**, di cui n° 2 nel settore integrazione , n° 1 nel settore accoglienza, n° 1 nel settore sanitario, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in psicologia; laurea in pedagogia; laurea educatore professionale; laurea scienze dell'educazione; laurea scienze della formazione; diploma istituto magistrale;
 - r) **n°1 Psicologo** in possesso del seguente titolo di studio: laurea in psicologia

Al fine di attestare i requisiti di ciascuna figura professionale il soggetto attuatore dovrà presentare i curricula vitae di tutto il personale in formato europeo, sottoscritti dal professionista e con allegati i relativi documenti di identità.

Il Soggetto attuatore è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi di accoglienza integrata del progetto, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto di appalto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

È tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso.

Il soggetto attuatore è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione provinciale acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, attuatore dei servizi, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto di appalto, l'Amministrazione tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il



successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo del soggetto attuatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 11, comma 6, del Codice.

In caso di gravi, ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione avrà facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come disciplinato dall'art. 17 del presente Capitolato.

I titoli di studio e professionali richiesti per il personale dell'equipe multidisciplinare sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio, secondo quanto previsto dall'art. 8 "Modalità di svolgimento dei Servizi" del presente Capitolato.

Il soggetto gestore assicurerà l'erogazione dei servizi ininterrottamente per tutti i giorni dell'anno, coprendo le 24 ore giornaliere attraverso turnazioni e idonei dispositivi di reperibilità.

Il personale impiegato dovrà avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti, caratteristiche e opportunità in relazione allo specifico servizio e alla specifica situazione relativa ai beneficiari dello stesso.

Qualora l'unità di personale impiegato debba essere sostituito definitivamente, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice, con preavviso di sette giorni, ed è tenuto, in ogni caso a reintegrare, immediatamente, l'unità assente con personale equivalente al ruolo corrispondente, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

Il soggetto gestore può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Per quanto riguarda gli obblighi del personale del soggetto attuatore si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice *"ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione"*.

Il soggetto attuatore dovrà rispondere, per i propri dipendenti, di atteggiamenti non corretti messi in atto durante l'espletamento dei servizi.



Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione provinciale in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte della Provincia. L'Amministrazione provinciale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere al soggetto attuatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso il soggetto gestore dovrà provvedere a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Qualora a seguito della presente procedura si verificasse un cambio di gestione del progetto, il soggetto attuatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali dipendenti del precedente soggetto gestore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'operatore economico subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del gestore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal gestore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente soggetto gestore è disciplinata dall'art. 102 del Codice.

La Provincia di Pesaro e Urbino sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza del subentrante.

Il soggetto attuatore per la più completa realizzazione/attuazione dei servizi oggetto del presente capitolato si può avvalere anche di figure professionali occasionali esterne all'équipe multidisciplinare.

Art. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza

Il soggetto attuatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha l'obbligo di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di cui al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81.

Art. 12 - Stipula del contratto e relative spese

Il soggetto attuatore aggiudicatario sarà obbligato a stipulare contratto/convenzione per l'appalto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo nei termini stabiliti dalla



Amministrazione provinciale, quest'ultima dovrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria.

Il soggetto attuatore aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposte di bollo e registrazione, diritti di rogito e scritturazione, etc.).

L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente capitolato, oltre la decadenza dell'affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario inadempiente, farà sorgere a favore dell'Amministrazione provinciale il diritto di affidare l'appalto del servizio ad altro soggetto. Saranno in ogni caso a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione provinciale. L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente da eventuali responsabilità civili.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, il R.U.P. dell'Amministrazione provinciale ne chieda l'esecuzione anticipata. Il R.U.P. si riserva in relazione a casi di straordinaria necessità di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito atto di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 13 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora il soggetto aggiudicatario non accetti per sua scelta l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno.

Art. 14 - Cauzione - Garanzie contrattuali, ulteriori obblighi per il soggetto attuatore

Il soggetto attuatore aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, dovrà prestare una **cauzione definitiva** a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione inerente e conseguente al contratto, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione (IVA esclusa), secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

Garanzie contrattuali, ulteriori obblighi per il soggetto attuatore

È a carico del soggetto gestore aggiudicatario ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dei servizi di accoglienza integrata previsti dal presente capitolato. Dell'esatto adempimento dei servizi e degli obblighi derivanti il soggetto gestore risponde in proprio nei confronti della Provincia.



La Provincia resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la solleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone di conseguenza la Stazione appaltante.

Sono inoltre a carico del soggetto attuatore:

- tutte le spese relative al presente appalto;
- l'osservanza in maniera scrupolosa di tutti gli adempimenti relativi alla rendicontazione e al monitoraggio così come previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione e dal Manuale Operativo del Sistema Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>);
- l'accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dell'appalto determinate nel presente capitolato e nei sopra citati Manuali;
- il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale; in particolare provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori e tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nelle strutture di accoglienza;
- l'assunzione di tutte le imposte e tasse di qualsiasi natura derivanti dall'esercizio dei servizi previsti dal presente capitolato senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a carico del soggetto attuatore:

1. la stipula di contratto assicurativo per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). La polizza dovrà essere stipulata per tutta la durata dell'appalto. In ogni caso il soggetto gestore appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale;
2. la consegna alla Provincia della copia della polizza con relative quietanze di pagamento, di cui al punto 1 del presente comma;
3. gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e /o franchigie previste dalle suddette polizze.

La polizza assicurativa RCT, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che la Provincia di Pesaro e Urbino è considerata "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo di destinazione.



Dovranno essere altresì compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere inseriti in garanzia anche tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del personale del soggetto attuatore, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

La Provincia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del soggetto attuatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

Allo stato degli atti, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze;

Il soggetto attuatore aggiudicatario dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, presentare il documento di valutazione dei rischi del servizio affidato.

Il soggetto attuatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa rappresentare un ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; il tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 15 - Contestazioni e Penalità

Contestazioni:

Qualora l'Amministrazione riscontrasse delle inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante dell'ente attuatore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'ente attuatore devono essere intese come presentate direttamente allo stesso.

L'ente attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Penalità:

Ove su insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni sopra citate risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti del soggetto attuatore



saranno applicate delle penalità. L'applicazione delle penali deve essere tassativamente preceduta da regolare contestazione di addebito. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni degli utenti o del personale addetto alla vigilanza ed assistenza oltre che gli interessati allo svolgimento del servizio stesso.

Le penali vengono così articolate:

1. in caso di interruzione, ritardo o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Amministrazione a provvedere in altro modo, verranno applicate delle penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e comunque non eccedenti, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese del soggetto gestore inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
2. per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio, verrà applicata una penale fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
3. ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale del soggetto attuatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila);
4. la stessa penale del punto tre verrà applicata se per più di due volte il soggetto attuatore non adempia correttamente agli adempimenti relativi alla rendicontazione e alla attività di monitoraggio previsti nel manuale unico di rendicontazione e nel manuale operativo;

Le penali non si applicheranno qualora l'Appaltatore sarà in grado di dimostrare che l'inadempienza o il ritardo derivi univocamente da cause non riconducibili a propria trascuratezza od inefficienza.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La Provincia si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.



Art. 16 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del Codice i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto di ogni singolo lotto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Trattando di contratti ad alta intensità di manodopera, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di ogni singolo lotto.

Il subappalto pertanto, ad eccezione della prestazione prevalente, è ammesso secondo le disposizioni del succitato articolo 119 del Codice.

È tuttavia vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (trattasi di servizi alla persona che per loro natura non necessitano di essere ulteriormente subappaltati) e dell'esigenza da parte dell'Ente Locale di avere un rapporto il più possibile diretto con l'Ente attuatore.

Art. 17 - Sospensione e risoluzione del contratto

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'adozione di tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del Servizio sarà affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione giudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito.

Sospensione:

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 121 del Codice.

Risoluzione:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di 3 penalità per gravi motivi e successiva diffida ad adempiere;
- b) messa in liquidazione del soggetto attuatore aggiudicatario;
- c) mancata osservanza di quanto disposto sul subappalto dall'art. 16 del presente capitolato;
- d) utilizzo di attrezzature, macchinari non rispondenti alle prescrizioni di legge;
- e) mancata stipulazione dei contratti assicurativi richiesti;
- f) interruzione non motivata del servizio;



- g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- i) utilizzo di personale non in possesso dei prescritti requisiti;
- j) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- k) mancato reintegro della cauzione così come previsto dall'art. 14 del presente capitolato;
- l) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento della Provincia, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione provinciale intenda avvalersi di tale clausola, il soggetto attuatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Provincia, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale soppressione del servizio da parte della Provincia, il soggetto attuatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze o negligenze nella gestione del servizio, nelle modalità di realizzazione del progetto, rispetto alla offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria, rispetto alle norme del presente capitolato, l'Amministrazione giudicatrice ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali che civili, previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Controversie contrattuali

Per tutte le controversie contrattuali che dovessero insorgere, attinenti al presente appalto, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Pesaro.



Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle norme del codice civile e a quello di procedura civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023, alla normativa specifica in materia di SAI Sistema di Accoglienza Integrata, con particolare riguardo al Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019.

Si applicheranno inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto della presente gara.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative sopraggiunte.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, in riferimento al presente Capitolato si informa:

1. che il Titolare del trattamento di dati personali è la Provincia di Pesaro e Urbino;
2. che i dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati medesimi;
3. che le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso;
4. che i dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione;
5. che i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea;
6. che i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
7. che i soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto di:
 - accesso ai dati personali;
 - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - di opporsi al trattamento;
 - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidare il servizio.



Allegato 1

Per ogni struttura di accoglienza, compilare la seguente scheda

Tipologia struttura	<i>Specificare se si tratta di un appartamento o di un centro collettivo</i>			
Indirizzo	<i>Indicare a) città; b) Via/Piazza; c) Numero civico; d) Cap</i>			
Proprietà della struttura	<i>Indicare il nome e cognome (o ragione sociale) del proprietario</i>			
N° posti nella struttura	<i>Indicare il numero complessivo di posti letto presenti nella struttura</i>			
N° posti SAI nella struttura	<i>Indicare il numero complessivo di posti letto destinati esclusivamente al SAI</i>			
N° servizi igienici	<i>Indicare il numero complessivo di servizi igienici agibili e utilizzabili all'interno della struttura</i>			
N° servizi igienici per la non autosufficienza	<i>Indicare il numero di servizi igienici per la non autosufficienza</i>			
N° posti letto per camera da letto <i>Indicare il numero di posti letto per ogni singola camera</i>	Camera	N. posti letto nella stanza	N. posti letto SAI nella stanza	Mq della stanza
	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	F			
Spazi comuni previsti <i>Indicare la tipologia di spazi comuni previsti (refettorio, sala riunioni, sala TV, ecc.)</i>	Tipologia sala	Si/No	Mq	
	Sala riunioni			
	Sala TV/lettura			
	Refettorio			
	Altro/specificare			
Assenze barriere architettoniche	<i>Indicare Sì o No, a seconda che siano presenti o meno le barriere architettoniche</i>			
Collocazione struttura	<i>Descrivere sinteticamente se la struttura è collocata all'interno del centro abitato, inteso come abitazioni civili, prossimità di servizi (sociali, scolastici, educativi, sanitari, ecc.) e di</i>			



	<i>fermata utile di trasporto pubblico</i>
Nel caso in cui la struttura non sia collocata all'interno di un centro abitato indicarne la distanza	☞ da 1000 m. a 2000 m.
	☞ da 2001 m. a 3000 m.
	☞ oltre 3000 m.
Nel caso in cui la struttura non sia collocata all'interno di un centro abitato descrivere i mezzi di trasporto a disposizione dei beneficiari	<i>Indicare:</i> a) <i>tipologia dei mezzi di trasporto;</i> b) <i>frequenza;</i> c) <i>distanza in metri tra la struttura di accoglienza e la prima fermata utile;</i> <i>Nel caso non ci sia accesso all'uso dei mezzi di trasporto pubblico, specificare nel dettaglio come si garantisce il collegamento dei beneficiari con il centro abitato</i>
Annotazioni varie	